



CITTÀ DI PIOSSASCO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 01/12/2018

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2019

 INDICE

TITOLO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità	4
Art. 2 – Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti	4
Art. 3 – Appartenenza del Comune al Consorzio di bacino.....	5
Art. 4 – Definizioni	5
Art. 5 – Classificazioni	10
Art. 6 – Campo di applicazione ed esclusioni.....	11
Art. 7 – Divieto di abbandono	12
Art. 8 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi	13
TITOLO II – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI...	13
CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	13
Art. 9 – Raccolta differenziata.....	13
Art. 10 – Raccolta domiciliare.....	14
Art. 11 – Raccolta stradale.....	14
Art. 12 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale .	14
Art. 13 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare	15
Art. 14 – Posizionamento dei cassonetti sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette a uso pubblico	16
Art. 15 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali	17
Art. 16 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni	17
Art. 17 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare.....	18
Art. 18 – Smarrimento e sottrazione dei contenitori per la raccolta domiciliare	18
Art. 19 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani	18
Art. 20 – Divieti riferiti agli imballaggi.....	19
Art. 21 – Campagne di comunicazione.....	19
Art. 22 – Numero verde	19
Art. 23 – Ecosportello per la TARI.....	19
CAPO II – CRITERI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE	20
Sezione I – Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani	20
Art. 24 – Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone.....	20
Art. 25 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica.....	21
Art. 26 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata	21
Art. 27 – Raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e banda stagnata	22
Art. 28 – Raccolta dei rifiuti di vetro.....	23
Art. 29 – Raccolta dei rifiuti a matrice organica.....	23
Art. 30 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali	24
Art. 31 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarpe, indumenti e tessuti usati.....	25
Art. 32 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni.....	25
Art. 33 – Rifiuti inerti	26
Art. 34 – Altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati a quelli urbani	26
Sezione II – Rifiuti urbani ingombranti e beni durevoli	27
Art. 35 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli	27
Art. 36 – Cantieri edili	27
Sezione III – Rifiuti urbani pericolosi	28
Art. 37 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche).....	28
Art. 38 – Altri rifiuti urbani pericolosi (per le utenze domestiche)	28
Sezione IV – Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani indifferenziati residuali	28
Art. 39 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali	28

Sezione V - Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio	29
Art. 40 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico	29
Art. 41 - Pulizia delle aree pubbliche e private.....	29
Art. 42 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri.....	31
Art. 43 - Deiezioni canine.....	31
Art. 43bis – Deiezioni di animali di grossa taglia.....	31
Art. 44 - Raccolta carogne animali	31
Art. 45 - Raccolta di siringhe potenzialmente infette	31
Art. 46 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	31
Art. 47 - Pulizia delle aree adibite a sosta prolungata.....	32
Art. 48 - Pulizia dei marciapiedi	32
Sezione VI – Gestione di categorie particolari di rifiuti	32
Art. 49 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE	32
Art. 50 – Altre categorie particolari di rifiuti.....	32
CAPO III – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E MERCATI	33
Art. 51 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate	33
Art. 52 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate	33
Art. 53 – Mercati.....	33
CAPO IV – DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI	34
Art. 54 – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.....	34
TITOLO III – STAZIONE DI CONFERIMENTO CONSORTILE	34
Art. 55 – Nozione di Stazione di Conferimento consortile e rinvio normativo	34
TITOLO IV – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI	35
Art. 56 – Criteri generali dell’assimilazione.....	35
Art. 57 – Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali	35
Art. 58 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati.....	36
TITOLO V – COMPOSTAGGIO DOMESTICO	36
Art. 59 – Definizione di compostaggio domestico	36
Art. 60 – Il compostaggio domestico nel territorio del Consorzio dei Comuni –COVAR 14.....	36
Art. 61 – Finalità del compostaggio domestico	36
Art. 62– Rifiuti compostabili	36
Art. 63 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini.....	37
Art. 64 – Albo dei compostatori e riduzione TARI	38
Art. 65 – Controlli, cancellazione dall’ Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione TARI.....	38
TITOLO VI – CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI	38
Art. 66 – Controlli sull’operato delle ditte appaltatrici.....	38
Art. 67 – Controlli sulle violazioni degli utenti	39
Art. 68 – Divieti.....	39
Art. 69 - Obblighi.....	40
Art. 70 – Sanzioni	41
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	45
Art. 71 – Rinvio normativo.....	45
Art. 72 – Abrogazione	45
Art. 73 – Entrata in vigore	45

Allegati:

Allegato 1 – Codici CER dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

Allegato 2 – Criteri quali - quantitativi dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

Allegato 3 – Elenco dei RAEE;

Allegato 4 – Schema- tipo pannelli di mascheratura;

TITOLO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, Parte IV. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 202 del D.lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento rientra nel regime di privativa comunale nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi dell'art. 198, comma 1, del D.lgs. 152/2006.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta seguendo i principi e i criteri, stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

4. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

5. Il presente Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici regionali e provinciali.

6. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006, gli Enti preposti esercitano i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, adottando ogni opportuna azione e avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

Art. 2 – Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 24/2002, il Comune, nell'ambito delle sue competenze, in coerenza con le disposizioni della L.R. 44/2000, provvede ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il consorzio obbligatorio dei Comuni previsto dall'art. 11 della citata L.R. 24/2002.

2. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3, del D.lgs. citato, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- h) le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione

Art. 3 – Appartenenza del Comune al Consorzio di bacino

1. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/2002, i Comuni appartenenti allo stesso bacino assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui all'art. 10, comma 1, della predetta L.R., attraverso consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 267/2000 e s. m. i.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 24/2002, nei bacini sono svolti secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;
 - b) la realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
 - c) il conferimento agli impianti tecnologici e alle discariche.
3. Il Comune di Piosasco è membro del Consorzio di Bacino detto anche Consorzio dei Comuni, denominato CO.VA.R. 14.
4. Il CO.VA.R. 14 esercita i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti urbani che gli sono attribuite dalla Legge e dal proprio Statuto.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - c) **oli usati**: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
 - d) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - e) **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- f) **produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;*
- g) **produttore del prodotto:** qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;*
- h) **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;*
- i) **commerciante:** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;*
- l) **intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;*
- m) **prevenzione:** misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:*
- 1) la quantità dei rifiuti, anche mediante il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;*
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;*
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;*
- n) **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;*
- o) **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;*
- p) **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;*
- q) **preparazione per il riutilizzo:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;*
- r) **riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;*
- s) **trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;*
- t) **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;*
- u) **riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;*
- v) **rigenerazione degli oli usati:** qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;*
- z) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;*
- aa) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività*

di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

cc) combustibile solido secondario (CSS): il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) rifiuto biostabilizzato: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) digestato di qualità: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006;

hh) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff), del D.Lgs. 152/2006;

ii) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 152/2006;

ll) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) migliori tecniche disponibili: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.Lgs. 152/2006;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti;

qq) **sottoprodotto**: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del medesimo Decreto;

rr) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

ss) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

tt) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

uu) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

vv) **imballaggio riutilizzabile**: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

zz) **rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;

aaa) **gestione dei rifiuti di imballaggio**: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);

bbb) **prevenzione**: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

ccc) **riutilizzo**: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

ddd) **riciclaggio**: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

eee) **recupero** dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;

fff) **recupero di energia**: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;

ggg) **riciclaggio organico**: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

hhh) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;

iii) **operatori economici**: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;

lll) **produttori**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

mmm) **utilizzatori**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

nnn) **pubbliche amministrazioni e gestori**: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;

ooo) **utente finale**: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

ppp) **consumatore**: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

qqq) **accordo volontario**: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;

rrr) **filiera**: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;

sss) **ritiro**: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

ttt) **ripresa**: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;

uuu) **imballaggio usato**: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

2. Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:

- a) utenze domestiche: famiglie che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- b) utenze non domestiche: attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- c) utenza singola: famiglia o utenza non domestica cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
- d) utenze condominiali: famiglie o utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede;

- e) raccolta domiciliare: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo, posizionati in spazi-pertinenze dei locali ed esposti, a cura degli utenti, su suolo pubblico in prossimità del servizio di raccolta.
- f) raccolta stradale: raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio;
- g) numero verde: servizio informativo telefonico rivolto a tutte le utenze del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- h) ecosportello per la TARI: servizio di sportello informativo sulla TARI e di supporto per la sua applicazione, qualora istituito nel territorio comunale;
- i) Gestore del servizio: il Consorzio dei Comuni o l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. Il Comune può gestire in economia alcune parti del servizio integrato dei rifiuti urbani, quando ciò si dimostri efficace, efficiente ed economico;
- j) Consorzio dei Comuni: Ente consortile, attualmente denominato COVAR 14 avente funzioni regolamentari consortili, titolare, in base ad apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, in qualità di Gestore del servizio, dell'affidamento degli stessi e del controllo, coordinamento, assistenza tecnica nei rapporti con eventuale altre imprese affidatarie;
- k) Contratto di servizio: il contratto stipulato con il Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 5 – Classificazioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono **rifiuti urbani**:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo i criteri di cui agli articoli 56 e 57 del presente Regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Tra i rifiuti urbani sono da considerare:
 - **rifiuti ingombranti domestici**: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari.
 - **rifiuti urbani misti**: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche
4. Sono **rifiuti speciali**:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

5. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

6. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato *D* alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati *D* e *I* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

7. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

8. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del D.lgs. 152/2006 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 del D.lgs. 152/2006.

9. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le condizioni previste dall'articolo 184-bis del medesimo Decreto.

10. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006.

Art. 6 – Campo di applicazione ed esclusioni

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.lgs. 152/2006:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del D.lgs. 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, o e sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del D.lgs. 152/2006, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del D.lgs. 152/2006, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della *Decisione 2000/532/CE* della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del D.lgs. 152/2006.

Art. 7 – Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, dai soggetti preposti al controllo. È competenza del Sindaco disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile a amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

5. Costituisce violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale, compresi i pubblici mercati, coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; costituiscono violazione dei predetti divieti i descritti comportamenti riguardanti le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.

6. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento.

Art. 8 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.lgs. 152/2006 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del medesimo Decreto, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del medesimo Decreto;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn) del medesimo Decreto.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5 del D.lgs. 152/2006, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 del medesimo Decreto.

TITOLO II – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 9 – Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio comunale conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1. I relativi servizi sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale e del Programma provinciale di gestione dei rifiuti, sulla base degli indirizzi del Consorzio dei Comuni e in base ai criteri stabiliti nel Contratto di servizio.

2. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, sono stabiliti:

- a) i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
- b) la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti;
- c) le modalità del conferimento;
- d) le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
- e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.

3. La raccolta differenziata può essere organizzata, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale), tramite il sistema domiciliare, con contenitori a uso di utenze singole o condominiali, ovvero per mezzo di cassonetti stradali a uso della generalità degli utenti.

Art. 10 – Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti.
2. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, sono stabiliti:
 - a) i flussi di rifiuto raccolti a domicilio;
 - b) il tipo di contenitori da utilizzare tra cassonetti, sacchi, cestini e mastelli, tenuto conto delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti;
 - c) la capacità e il numero di contenitori da assegnare all'utenza per le singole frazioni di rifiuto;
 - d) le frequenze di raccolta o di prelievo dei contenitori;
 - e) le frequenze di lavaggio e igienizzazione dei cassonetti.
3. Le frequenze e le modalità di conferimento delle varie frazioni di rifiuti sono quelle individuate dal Capitolato Speciale d'Appalto di Igiene Urbana.

Art. 11 – Raccolta stradale

1. La raccolta stradale è organizzata mediante il posizionamento su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico di cassonetti di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti da parte della generalità degli utenti del Comune.
2. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, sono stabiliti:
 - a) i flussi di rifiuto raccolti con cassonetti stradali;
 - b) la capacità e il numero di cassonetti da collocare sul territorio per le singole frazioni di rifiuto raccolte;
 - c) le frequenze di svuotamento;
 - d) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.
3. Nell'attivazione del servizio di raccolta stradale, è assicurata un'adeguata capillarità nella distribuzione dei cassonetti sul territorio.

Art. 12 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale

1. I contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale, e in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica umida, alla raccolta del vetro e alla raccolta della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani e assimilati, depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:
 - a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
 - b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
 - f) agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:
 - a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisicomeccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
 - b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;

c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

3. Sui cassonetti sono apposti cartelli adesivi indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre oltre che apposita e idonea segnaletica stradale catarifrangente.

4. I cassonetti destinati alla raccolta domiciliare e stradale dei rifiuti recano un codice identificativo alfanumerico e sono dotati di *transponder* passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

Art. 13 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private non soggette a uso pubblico, su una superficie piana e pavimentata, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio o ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.

4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006 e s.m.i., è comodatario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta.

In quanto comodatario dei contenitori, all'utente viene imposto l'onere del posizionamento nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche), l'onere dell'esposizione su strada finalizzata alla raccolta dei contenitori e/o sacchi e di ritiro dei contenitori, in seguito alla raccolta, nei giorni e negli orari stabiliti.

La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

5. Nei casi in cui venga accertata da parte degli uffici comunali competenti l'effettiva mancanza di spazi privati sui quali collocare i contenitori, potrà essere rilasciata dal Comune specifica autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico a titolo gratuito, riservando l'utilizzo di tali contenitori esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. In questo caso sarà a carico della proprietà la realizzazione del mascheramento deicassonetti, come al successivo art. 14.

6. Le aree dove sono posizionati i cassonetti, anche nel caso di aree private, devono essere tenute pulite e in stato decoroso a onere e cura degli assegnatari.

7. Fatta salva la competenza esclusiva del Comune a concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, il Consorzio dei Comuni ha facoltà di esprimere al Comune medesimo il proprio parere in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale devono essere posizionati i contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta. Il Comune è tenuto a osservare le prescrizioni contenute nel predetto parere del Consorzio dei Comuni.

Art. 14 – Posizionamento dei cassonetti sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette a uso pubblico

1. Ai fini della raccolta stradale, ovvero ai fini della raccolta domiciliare quando è accertata, ai sensi dell'art. 13, comma 5, l'impossibilità di posizionamento su aree private non soggette a uso pubblico, i cassonetti sono collocati sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette a uso pubblico.

In ogni caso dovrà essere realizzato, a carico della proprietà, apposito mascheramento dei contenitori secondo lo schema tipo di schermatura di cui all'elaborato riportato nell'allegato 4 o tipologie similari da concordare preventivamente con l'ufficio preposto, fermo restando l'altezza minima ed il colore come indicati nel suddetto allegato.

In caso di mancata realizzazione di quanto sopra, oltre alle sanzioni previste, verrà imposto, con apposita ordinanza l'obbligo di adempimento; in caso di inosservanza a quanto prescritto nella stessa, si procederà ai sensi di legge.

Le schermature su aree esterne devono essere chiuse e accessibili soltanto ai condomini, restando a totale responsabilità degli stessi l'eventuale abbandono o deposito di rifiuti da parte di terzi all'interno dell'area. La manutenzione delle schermature rimane a totale carico dei privati. Nel caso in cui lo stesso stabile presenti più aree esterne di proprietà privata nelle quali posizionare i contenitori assegnati per la raccolta, la tipologia del mascheramento nei vari punti dovrà essere realizzata in modo uniforme, adeguandola alla schermatura realizzata dal primo proponente.

2. I cassonetti devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente mascherati secondo le tipologie e rispettando le modalità riportate nel precedente comma 1. Qualora, su istanza degli interessati, l'Amministrazione verifichi l'effettiva impossibilità a realizzare il mascheramento (es. per motivi di carenza di spazi o perché in contrasto con le norme del Codice della Strada), le superfici dovranno essere delimitate tramite segnaletica orizzontale, come da indicazioni dell'Amministrazione, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il costo per la realizzazione e la manutenzione della segnaletica orizzontale sono a carico delle utenze.

3. Il posizionamento dei cassonetti, adeguatamente muniti di apposita e idonea segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

4. I cassonetti non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.

5. I cassonetti per la raccolta domiciliare, posizionati su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, ai sensi dell'art. 13, comma 5, possono essere dotati di meccanismi di chiusura atti a consentirne l'uso solo alle utenze aventi diritto, su valutazione dell'ufficio comunale competente.

6. Il posizionamento abusivo di cassonetti su area pubblica o d'uso pubblico, concreta violazione dell'art. 20 D. Lgs. 30/04/92, n° 285 (Codice Stradale), ovvero dei Regolamenti comunali disciplinanti l'uso delle aree pubbliche, laddove il suolo interessato non costituisca "strada".

7. L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, comprensiva del progetto di mascheramento, per il posizionamento dei cassonetti per la raccolta domiciliare, viene richiesta all'Ufficio Ambiente del Comune dall'utenza singola o, nel caso di condomini o simili, dal soggetto titolato a rappresentare la totalità delle utenze, nel rispetto della legislazione vigente in materia ed in particolare del D.Lgs 507/93 e smi. e del Regolamento C.O.S.A.P.

8. La concessione all'occupazione del suolo pubblico, per il posizionamento dei cassonetti per la raccolta domiciliare, viene deliberata dalla Giunta comunale che ne stabilisce la durata, approva l'entità della superficie concessa, nonché decide eventuali prescrizioni.

Art. 15 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali

1. Il dettaglio delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, è specificatamente regolamentato dal Contratto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, che tra l'altro stabilisce, le frequenze di svuotamento e di lavaggio dei contenitori dei rifiuti.
2. In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, non rispettando una corretta e periodica tempistica di svuotamento e lavaggio dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:
 - a) una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta al mese;
 - b) una frequenza di svuotamento di almeno due volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione organica; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta la settimana.
3. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori sono eseguiti dal Gestore del servizio secondo le modalità operative disciplinate dai contratti di appalto, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto.
4. Laddove il contratto d'appalto non preveda il servizio di lavaggio e di igienizzazione, gli utenti sono tenuti, comunque, a mantenere puliti e disinfettati i contenitori.

Art. 16 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza, rappresentata dal proprietario o, in caso di condominio dall'Amministratore – se esistente - o, in assenza di Amministratore, da un rappresentante condominiale, è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.
2. Gli utenti, così come sopra indicati, sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell' articolo 13. È fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
- 2 bis. Gli spostamenti e posizionamenti arbitrari di contenitori su area pubblica o d'uso pubblico, costituiscono violazione dell'art. 20 D. Lgs. 30/04/92, n° 285 (Codice Stradale), ovvero dei Regolamenti comunali disciplinanti l'uso delle aree pubbliche, laddove il suolo interessato non costituisca "strada".
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso improprio o dal posizionamento improprio dei cassonetti, impregiudicate le sanzioni del caso.
4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le

statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

5. Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione del Consorzio dei Comuni possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione o di nuova dotazione da parte degli utenti deve essere presentata al servizio di *Numero Verde* o all'Ufficio Ambiente del Comune.

6. In caso di assegnazione di contenitori a utenze condominiali è necessario che gli stessi vengano richiesti da un soggetto titolato a rappresentare la totalità delle utenze per le quali è prevista una dotazione congiunta.

Art. 17 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte della ditta incaricata, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico nei pressi del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati dal Consorzio dei Comuni, mediante pubblicazione sul sito dei calendari e delle relative zone di raccolta, da aggiornare annualmente. I contenitori a tal proposito dovranno essere esposti a cura delle persone succitate a partire dalle ore 20,00 del giorno precedente a quello di raccolta ed entro le ore 6,00 del giorno stesso di passaggio per la raccolta domiciliare.

2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune e accordo tra il Consorzio dei Comuni e l'utente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private alle ditte incaricate dello svuotamento o del ritiro dei contenitori.

3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinentziali di cui all'art. 13 entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Art. 18 – Smarrimento e sottrazione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Consorzio dei Comuni lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento avvalendosi del *Numero Verde*, degli *Ecosportelli per la TARI*, qualora istituiti, nonché dell'Ufficio Ambiente del Comune.

2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a suo carico, impregiudicate le sanzioni del caso.

Art. 19 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani

1. Il trasporto dei rifiuti urbani è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.

2. La pesatura è effettuata dal soggetto incaricato dell'esecuzione del servizio di raccolta e trasporto sulla pesa all'uopo indicata con apposito provvedimento del Consorzio dei Comuni, con riferimento a ogni automezzo prima dell'inizio e una volta ultimato il proprio giro di raccolta, per frazioni omogenee di rifiuto e per singolo Comune. I bindelli di pesatura devono essere immediatamente consegnati al Responsabile del Servizio designato dal Consorzio dei Comuni.

Art. 20 – Divieti riferiti agli imballaggi

1. Ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dal comma 3.
3. Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori di imballaggi e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani determinati ai sensi dei successivi articoli 56 e 57.
4. Le violazioni in materia sono perseguite ai sensi del D. Lgs.152/06 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 255.

Art. 21 – Campagne di comunicazione

1. Il Comune reputa la comunicazione con i cittadini lo strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
 - b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
 - c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti;
 - d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali;
 - e) educazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.
2. Ai fini del comma 1, possono essere organizzate periodiche campagne di sensibilizzazione e di informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

Art. 22 – Numero verde

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, è istituito da parte del Consorzio dei Comuni un servizio telefonico di *customer care* denominato *Numero Verde*.
2. Attraverso il *Numero verde*, gli utenti possono:
 - a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta;
 - b) richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
 - c) prenotare i servizi a chiamata;
 - d) ottenere informazioni sull'ubicazione e sugli orari di apertura delle Stazioni di conferimento del Consorzio dei Comuni
 - e) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

Art. 23 – Ecosportello per la TARI

1. Ai fini della comunicazione con gli utenti per l'applicazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, può essere istituito, sul territorio comunale, un servizio di sportello destinato alle utenze domestiche e non domestiche denominato Ecosportello per la TARI.

2. Qualora istituito l'Ecosportello per la TARI è attivo nel territorio del Comune. L'ubicazione dell'*Ecosportello per la TARI*, l'orario di apertura, il numero di persone addette ai rapporti con l'utenza sono oggetto di specifico accordo tra il Consorzio dei Comuni e il Comune. Dell'ubicazione e degli orari di apertura al pubblico dell'Ecosportello per la TARI, sono assicurate agli utenti un'informazione e una pubblicità adeguate.
3. Presso l'Ecosportello per la TARI, gli utenti devono presentare le comunicazioni e possono ottenere informazioni secondo quanto disposto dal Regolamento sull'applicazione della TARI.

CAPO II – CRITERI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

Sezione I – Rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 24 – Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone è stabilito tra quelli di seguito indicati:
 - a) raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori;
 - b) il posizionamento di cassonetti stradali.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
 - b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
 - c) imballaggi di carta e cartone privi di parti estranee;
 - d) imballaggi in poliaccoppiato per alimenti.
3. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la carta patinata e plastificata;
 - b) la carta oleata;
 - c) la carta copiativa;
 - d) la carta chimica;
 - e) la carta stagnola;
 - f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.Sono possibili eventuali variazioni alla tipologia di materiali conferibili, in relazione alle opportunità di recupero; tali variazioni devono essere comunicata all'utenza dal Consorzio o da soggetti da esso incaricati.
4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.
5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguato di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti dall'articolo 57 e dall'Allegato 2.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
7. È ammessa la consegna dei predetti rifiuti presso il Centro di Raccolta e/o la Stazione di Conferimento consortile di cui all'art. 55 del presente Regolamento.

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica è stabilito tra quelli di seguito indicati:
 - a) l'assegnazione di contenitori domiciliari e/o la fornitura di appositi sacchi a perdere;
 - b) il posizionamento di cassonetti stradali.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di plastica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda i seguenti materiali:
 - a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite;
 - c) bottiglie per olio da cucina;
 - d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
 - e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
 - f) flaconi di sapone liquido;
 - g) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - h) vaschette per alimenti;
 - i) sacchetti della spesa;
 - j) sacchetti per congelatore;
 - k) cassette per frutta e verdura;
 - l) retine per frutta e verdura;
 - m) confezioni sagomate per le uova;
 - n) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
 - o) reggette per pacchi;
 - p) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*;
 - q) pellicole in plastica per imballaggi.
 - r) Stoviglie in plastica (piatti e bicchieri).

Sono possibili eventuali variazioni alla tipologia di materiali conferibili, in relazione alle opportunità di recupero; tali variazioni devono essere comunicate all'utenza dal Consorzio o da soggetti da esso incaricati.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti di plastica diversi dagli imballaggi e di imballaggi di plastica con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di plastica prima del conferimento.
5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di cassonetti, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionato alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In entrambi i casi suddetti, per quanto concerne le utenze non domestiche, l'assegnazione dei cassonetti e dei sacchi a perdere è disposta entro i limiti quantitativi previsti dall'articolo 57 e dall'Allegato 2.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
7. È ammessa la consegna dei predetti rifiuti presso il Centro di Raccolta e/o la Stazione di Conferimento consortile di cui all'art. 55 del presente Regolamento.

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata è stabilito tra quelli di seguito indicati:
 - a) l'assegnazione di contenitori domiciliari e/o la fornitura di appositi sacchi a perdere;
 - b) il posizionamento di cassonetti stradali.

Sono possibili eventuali variazioni alla tipologia di materiali conferibili, in relazione alle opportunità di recupero; tali variazioni devono essere comunicata all'utenza dal Consorzio o da soggetti da esso incaricati.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata riguarda i seguenti materiali:

- a) lattine e imballaggi in genere di alluminio;
- b) lattine e imballaggi in genere di banda stagnata.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi di alluminio e di banda stagnata e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, quali cassonetti, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionato alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In entrambi i casi suddetti, per quanto concerne le utenze non domestiche, l'assegnazione dei contenitori, quali cassonetti, e dei sacchi a perdere è disposta entro i limiti quantitativi previsti dall'articolo 57 e dall'Allegato 2.

5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.

6. È ammessa la consegna dei predetti rifiuti presso i Centri di Raccolta e/o le Stazioni di Conferimento consortili di cui all'art. 55 del presente Regolamento, quando presente sul territorio comunale.

Art. 27 – Raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e banda stagnata

1. Può essere organizzata la raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e di banda stagnata ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza. La raccolta congiunta delle predette frazioni di rifiuti può essere organizzata attraverso:

- a) l'assegnazione di contenitori domiciliari e/o la fornitura di appositi sacchi a perdere;
- b) il posizionamento di cassonetti stradali.

Sono possibili eventuali variazioni alla tipologia di materiali conferibili, in relazione alle opportunità di recupero; tali variazioni devono essere comunicata all'utenza dal Consorzio o da soggetti da esso incaricati.

2. La raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio e di banda stagnata riguarda le frazioni di rifiuto specificate rispettivamente negli articoli 25 e 26. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli ivi indicati e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

3. Per motivi igienici, nel caso in cui la raccolta congiunta dei rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi di alluminio avvenga con i sacchi a perdere, questi devono essere esposti solo negli orari previsti per la raccolta, secondo quanto indicato nell'art. 17, anche se l'esposizione avviene in aree private.

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, quali cassonetti, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruo numero di sacchi a perdere relazionato alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In entrambi i casi suddetti, per quanto concerne le utenze non domestiche, l'assegnazione dei contenitori, quali cassonetti, e dei sacchi a perdere è disposta entro i limiti quantitativi previsti dall'articolo 57 e dall'Allegato 2.

5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.

6. È ammessa la consegna dei predetti rifiuti presso il Centro di Raccolta e/o la Stazione di Conferimento consortile di cui all'art. 55 del presente Regolamento.

Art. 28 – Raccolta dei rifiuti di vetro

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di vetro è stabilito tra quelli di seguito indicati:

- a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) il posizionamento di cassonetti stradali.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) bottiglie dell'acqua minerale;
- b) bottiglie di bibite e bevande;
- c) barattoli per alimenti;
- d) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- e) damigiane;
- f) oggetti di vetro in genere e loro frammenti.

Sono possibili eventuali variazioni alla tipologia di materiali conferibili, in relazione alle opportunità di recupero; tali variazioni devono essere comunicate all'utenza dal Consorzio o da soggetti da esso incaricati.

3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) lampadine elettriche e lampadine al *neon*;
- b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, *arcopal*, *pyrex*;
- c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.

4. Non è ammesso il conferimento di imballaggi di vetro con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti dall'articolo 57 e dall'Allegato 2.

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.

7. È ammessa la consegna dei predetti rifiuti presso il Centro di Raccolta e/o la Stazione di Conferimento consortile di cui all'art. 55 del presente Regolamento.

In ogni caso, gli oggetti di vetro di dimensioni ingombranti, e comunque tali da non poter essere inseriti nei contenitori (domiciliari o stradali), devono essere consegnati al Centro di Raccolta e/o la Stazione di Conferimento o al servizio di raccolta domiciliare su chiamata di cui all'art. 35.

Art. 29 – Raccolta dei rifiuti a matrice organica

1. La raccolta dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina è eseguita tramite contenitori domiciliari.

2. Il conferimento separato dei rifiuti organici umidi riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) resti di frutta e di verdura;
- b) avanzi di cibo cotti o crudi;

- c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
- d) gusci di uova;
- e) semi e granaglie;
- f) truciolato e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
- g) capelli recisi;
- h) cenere spenta (da caminetto o stufa);
- i) fondi di caffè e filtri del te;
- j) fiori recisi e piccole piante da appartamento.

Sono possibili eventuali variazioni alla tipologia di materiali conferibili, in relazione alle opportunità di recupero; tali variazioni devono essere comunicata all'utenza dal Consorzio o da soggetti da esso incaricati.

3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti dall'articolo 57 e dall'Allegato 2.

5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale, delle caratteristiche dell'utenza servita, della stagione e della tipologia di materiale raccolto.

6. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, è possibile non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata, ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

Art. 30 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali è eseguita tramite contenitori domiciliari. Il servizio è attivato per le utenze che lo richiedono.

2. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) sfalcio dei prati;
- b) foglie e fiori;
- c) ramaglie da potature;
- d) resti di alberi e piante;
- e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.

3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti dall'articolo 57 e dall'Allegato 2.

5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale, delle caratteristiche dell'utenza servita, della stagione e della tipologia di materiale raccolto.

6. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, è possibile non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata, ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

7. È ammessa la consegna dei predetti rifiuti presso il Centro di Raccolta e/o la Stazione di Conferimento consortile di cui all'art. 55 del presente Regolamento.

8. È possibile, da parte degli utenti che ne facciano richiesta, il servizio di presa con il ragno per quantitativi di scarti vegetali di volumetria al di sopra dei 3 mc.

Art. 31 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarpe, indumenti e tessuti usati

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da scarpe, indumenti e tessuti usati avviene tramite appositi contenitori stradali ovvero con consegna presso il Centro di Raccolta e/o la Stazione di Conferimento consortile di cui all'art. 55 del presente Regolamento.
2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da scarpe, indumenti usati e tessuti, è possibile avvalersi della collaborazione del volontariato. A tale scopo, sono stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori.
3. Il conferimento separato riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) indumenti usati;
 - b) accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
 - c) scarpe;
 - d) coperte.
4. Non è ammesso il conferimento, nei contenitori di cui al presente articolo, di rifiuti diversi da quelli derivanti da scarpe, indumenti e tessuti.

Art. 32 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinate dal D.P.R. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 179/2002.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione, si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio: maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad esempio: zinco, piombo).
- 2.bis. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione, prima delle operazioni di deposito/raccolta/trasporto, dovranno essere previste idonee operazioni di bonifica e trattamento di disinfezione, con idonee soluzioni detergenti e disinfettanti, nel rispetto della Circolare P.G.R. prot. n° 14/SAN-ECO del 26.06.1992.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
- a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
10. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
11. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
12. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Consorzio dei Comuni o degli Uffici comunali competenti.

Art. 33 – Rifiuti inerti

1. Le utenze domestiche possono consegnare i rifiuti inerti presso il Centro di Raccolta e/o la Stazione di Conferimento consortile di cui all'art. 55 del presente Regolamento, ovvero presso le stazioni mobili di conferimento attivate per tali rifiuti. Il conferimento può avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.M. Ambiente 8 aprile 2008 ovvero solo per materiale proveniente da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.
2. È vietato il conferimento, negli specifici contenitori, di rifiuti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

Art. 34 – Altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati a quelli urbani

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, è istituita la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani non pericolosi:
 - a) oli vegetali;
 - b) metalli;
 - c) legno;
 - d) pneumatici.
2. È ammessa la consegna dei predetti rifiuti presso il Centro di Raccolta e/o la Stazione di Conferimento consortile di cui all'art. 55 del presente Regolamento, ovvero presso le stazioni mobili di conferimento attivate per tali rifiuti.
3. Per le utenze non domestiche, i servizi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 sono attivi nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, ai sensi degli articoli 56 e 57.
4. È vietato il conferimento, negli specifici contenitori, di rifiuti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

Sezione II – Rifiuti urbani ingombranti e beni durevoli

Art. 35 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene a domicilio ovvero con consegna diretta da parte dell'utente presso la Stazione consortile di conferimento di cui all'art. 55 del presente Regolamento, ovvero presso le stazioni mobili di conferimento attivate per tali rifiuti.
2. Il servizio di raccolta a domicilio viene eseguito su specifica richiesta dell'utente comunicata al *Numero Verde* al fine di fissare un appuntamento per il ritiro. Per ogni passaggio prenotato, ciascuna utenza non può conferire più di tre pezzi di materiale.
3. I rifiuti ingombranti e i beni durevoli, per la raccolta a domicilio, devono essere esposti fuori dell'abitazione in prossimità della via pubblica nei giorni e negli orari concordati con il *Numero Verde*. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli. È vietata l'esposizione sulla via pubblica del materiale in giorni e orari diversi da quelli concordati con il *Numero Verde*.
4. Il servizio di raccolta a domicilio è riservato alle utenze domestiche e non domestiche. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti ingombranti e i beni durevoli, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, presso i Centri di Raccolta e/o le Stazioni di Conferimento consortili di cui all'art. 55 del presente Regolamento, quando presente sul territorio comunale.
5. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve, quindi, astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

Art. 36 – Cantieri edili

1. I rifiuti inerti, prodotti dai cantieri edili, in quanto rifiuti speciali, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione. I titolari di imprese che operano nell'ambito di cantieri edili siti sul territorio comunale sono tenuti a comunicare al Consorzio dei Comuni il luogo ove è ubicato il cantiere, la durata dei lavori, la tipologia e la quantità di rifiuti solidi assimilati a quelli urbani che mediamente saranno prodotti.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, è istituito un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani, stabilendo il tipo, la capacità e il numero dei contenitori necessari.
3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani prodotti nel cantiere, forniti ai sensi del presente articolo, i titolari delle predette imprese sono tenuti a versare al Consorzio dei Comuni un corrispettivo commisurato all'entità dei servizi medesimi.
4. I titolari di imprese che operano nell'ambito dei cantieri edili sono tenuti, altresì, a verificare il corretto utilizzo dei contenitori forniti e la corretta differenziazione dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani conferiti, sotto comminatoria delle sanzioni previste per gli illeciti di volta in volta ricorrenti.
5. L'impresa che esegue i lavori deve assicurare nelle aree di cantiere e in quelle circostanti, il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri correlate all'attività.
6. A fine lavori l'area cantiere dovrà essere lasciata sgombera da qualsiasi tipologia di rifiuto ivi presente.

Sezione III – Rifiuti urbani pericolosi

Art. 37 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche, qualora non restituiti al rivenditore, ai sensi del D.Lgs. 188/2008, devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
2. I contenitori per le pile esauste sono collocati prevalentemente presso i rivenditori e le attività commerciali.
3. I contenitori per i farmaci scaduti sono collocati nelle immediate vicinanze delle farmacie, poliambulatori ASL ed edifici pubblici.
4. È vietato il conferimento, negli specifici contenitori, di rifiuti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

Art. 38 – Altri rifiuti urbani pericolosi (per le utenze domestiche)

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, è istituita la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani pericolosi:
 - a) oli minerali;
 - b) batterie di veicoli a motore (accumulatori al piombo);
 - c) lampade al neon;
 - d) vernici.
2. È ammessa la consegna dei predetti rifiuti presso il Centro di Raccolta e/o la Stazione di Conferimento consortile di cui all'art. 55 del presente Regolamento.
3. È vietato il conferimento, negli specifici contenitori, di rifiuti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

Sezione IV – Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati a quelli urbani indifferenziati residuali

Art. 39 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è eseguita tramite contenitori domiciliari.
2. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali non recuperabili (se non dal punto di vista energetico) e i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.
3. Fra i rifiuti indifferenziati, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) carta e cartone;
 - b) imballaggi di plastica;
 - c) imballaggi di alluminio e banda stagnata;
 - d) rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina;
 - e) scarti vegetali;
 - f) legno;
 - g) imballaggi e altri oggetti di vetro;
 - h) pile esauste e farmaci scaduti;
 - i) indumenti usati e tessili;
 - j) beni ingombranti e beni durevoli;

- k) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
- l) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
- m) qualsiasi rifiuto per il quale sia stata istituita un'apposita raccolta differenziata.

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti dall'articolo 57 e dall'Allegato 2.

5. In ogni caso, gli utenti devono racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda della tipologia di utenza servita e della realtà territoriale specifica.

Sezione V - Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

Art. 40 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico

1. Fatto salvo il divieto di sporcare il suolo pubblico e il divieto di abbandono di rifiuti, è istituito il servizio di lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico, determinando il tipo e le modalità delle operazioni da eseguire e le relative frequenze ai fini della pulizia dei predetti luoghi e della rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza ivi giacenti.

Lo spazzamento, sia manuale sia meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari all'espletamento del servizio e deve essere effettuato evitando il sollevamento di polveri, l'ostruzione di caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.

2. Il Comune affida al Consorzio dei Comuni interventi per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, ivi comprese le rive dei corsi d'acqua.

3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, raccolti dal servizio pubblico, sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi in conformità alla normativa vigente in materia.

4. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini porta - rifiuti e attrezzature similari.

È vietato:

- a) conferire in tali contenitori rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali, assimilati e non;
- b) introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici;
- c) danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta - rifiuti;
- d) imbrattare o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

5. La tipologia dei servizi, le modalità di esecuzione e le frequenze sono individuati in funzione della realtà territoriale sulla base dei vigenti capitolati di servizio.

Art. 41 - Pulizia delle aree pubbliche e private

Ai fini del presente articolo vengono individuate le seguenti situazioni:

1. Scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale su aree di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale:

- L'Amministrazione Comunale, affidando il servizio al Consorzio dei Comuni, è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento e ad eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
- Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopra descritte. Sono esclusi da tale procedura i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli enti competenti alla gestione dei medesimi corsi d'acqua. La rimozione degli stessi può essere effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso il gestore del servizio, nel caso in cui si verificano situazioni di urgenza e/o pericolo, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

2. Scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico, ma non dichiarate di uso pubblico:

- I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
- I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, confinanti con lotti edificati, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chiunque ne abbia la disponibilità.
- Gli obblighi di cui sopra includono le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto dei rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.
- Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere all'eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.
- Nel caso il bene sia soggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del fallimento ed eventualmente al giudice di merito.

3. Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate:

- In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà e procederà, come per il paragrafo precedente, nei confronti del proprietario.
- Nel caso in cui organi tecnici di vigilanza (ASL o ARPA) ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta, fatti salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:
 - messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
 - asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

4. Accumulo di rifiuti in edifici abitativi:

Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'ASL, o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita ordinanza sindacale, l'amministrazione procede allo sgombero, fatti salvi i poteri di rivalsa.

5. Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici:

Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.F. , previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:

- intimare alla proprietà lo sgombero;
- procedere direttamente seguendo le procedure di cui ai punti precedenti.

Art. 42 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il ripristino dell'area, il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.

Le medesime disposizioni si applicano alle aree di cantiere relative a opere stradali o infrastrutturali.

Art. 43 - Deiezioni canine

A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni cani, in spazi pubblici, di munirsi di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione delle deiezioni canine e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei cestini e/o contenitori dedicati.

I proprietari di cani, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti all'immediata rimozione delle deiezioni.

Il sindaco potrà emanare, in merito, ordinanze tali da richiedere comportamenti idonei, anche in base a pareri espressi dai servizi veterinario dell'ASL e/o dai dipartimenti dell'ARPA o altri organi all'uopo.

Art. 43bis – Deiezioni di animali di grossa taglia

A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali di grossa taglia, in spazi pubblici, di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni. In caso di inottemperanza, saranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 70.

Art. 44 - Raccolta carogne animali

L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento, in base alle indicazioni del Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, delle spoglie di animali domestici e selvatici rinvenuti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.

Art. 45 - Raccolta di siringhe potenzialmente infette

È istituito il servizio pubblico di raccolta delle siringhe rinvenute sulle strade, nelle aree pubbliche e nei giardini comunali.

A seguito di segnalazione, da parte dei privati o degli uffici comunali, di rinvenuta presenza di siringhe potenzialmente infette, il personale addetto, dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale, provvede alla raccolta del rifiuto pericoloso. Il rifiuto viene immesso in contenitori a perdere, rigidi, dotati di chiusura ermetica ed avviato a ditte autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.

Art. 46 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate,

indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.

2. I gestori di pubblici esercizi di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata, quali a titolo esemplificativo non esaustivo: carta, *cellophane*, bicchieri, vaschette e altri contenitori per alimenti, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

Art. 47 - Pulizia delle aree adibite a sosta prolungata

1. In caso di soste prolungate, saranno individuate aree nelle quali posizionare cassonetti eventualmente dotati di serratura e dedicati alla raccolta delle tipologie dei rifiuti prodotti, da svuotarsi in base al calendario della zona; le medesime aree dovranno essere, a cura dell'occupante, mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'esercizio.

L'occupante è tenuto ad effettuare correttamente la raccolta differenziata, come previsto dal presente regolamento.

2. Gli esercenti il commercio in tale aree sono tenuti a versare al Consorzio dei Comuni un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento sull'applicazione della TARI.

Art. 48 - Pulizia dei marciapiedi

1. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento del decoro complessivo del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso. È competenza comunale la pulizia delle aree e dei marciapiedi posti a fronte degli edifici pubblici, giardini ed aree pubbliche in genere.

2. E' obbligo dei proprietari degli immobili provvedere al diserbo nel punto di confine tra la proprietà privata e il marciapiede.

Sezione VI – Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 49 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE

1. I RAEE sono raccolti in modo differenziato, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 151/2005.

2. I RAEE, provenienti dai nuclei domestici, indicati nell'elenco di cui all'Allegato 3 al presente Regolamento, qualora non restituiti al rivenditore/distributore ai sensi del D.Lgs. 151/2005 devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta o secondo le modalità di cui all'art. 35 o direttamente presso la Stazione di conferimento, secondo quanto disposto dall'art. 55.

Art. 50 – Altre categorie particolari di rifiuti

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le parti di veicoli rinvenute su strade e aree pubbliche e su strade e aree private, comunque soggette ad uso pubblico, per le quali, a seguito di accertamento da parte della Polizia Municipale, non sia

individuato nulla che possa permettere l'identificazione del proprietario, devono essere rimosse dalla ditta appaltatrice del servizio, in quanto rifiuto classificabile come rifiuto urbano ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248.

CAPO III – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E MERCATI

Art. 51 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate

1. Il Comune comunica al Consorzio dei Comuni l'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico recante, per ciascuna di esse, in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, il tipo di affluenza attesa.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, è istituito un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari e viene eseguito il servizio di pulizia delle aree interessate. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.

3. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori a loro assegnati.

Art. 52 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

1. Chiunque richiede l'esercizio di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti e i *luna park*, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate di cui all'art. 51, nell'istanza di rilascio di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico e del titolo abilitativo richiesto, è obbligato a comunicare, in calce all'istanza stessa, in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, e il tipo di affluenza attesa.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, è istituito un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed un servizio di pulizia delle aree interessate.

3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche e di pulizia delle aree interessate, forniti ai sensi del presente articolo, gli organizzatori delle manifestazioni predette sono tenuti a versare, entro il termine della validazione dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico un corrispettivo determinato e riscosso anche in deroga al Regolamento sull'applicazione della TARI.

4. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal CO.VA.R. 14.

Art. 53 – Mercati

1. Per i mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, è istituito un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati, prevedendo se del caso dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi.

2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori loro assegnati, ovvero per gli imballaggi di legno, plastica e cartone, mediante accatastamento sul posto e, quando possibile, riduzione del volume degli stessi.
3. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1, sono tenuti a versare al Consorzio dei Comuni un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento sull'applicazione della TARI.

CAPO IV – DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI A QUELLI URBANI

Art. 54 – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

1. I rifiuti raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini della valorizzazione e del recupero.
2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI. I rapporti con i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI- CONAI, di rilevanza nazionale, e da apposite Convenzioni stipulate tra le parti.
3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati allo smaltimento nel rispetto della vigente normativa – anche europea - in materia di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

TITOLO III – STAZIONE DI CONFERIMENTO CONSORTILE

Art. 55 – Nozione di Stazione di Conferimento consortile e rinvio normativo

1. I Centri di Raccolta e/o le Stazioni di Conferimento consortili, sottoposti al governo del Consorzio dei Comuni, sono aree debitamente attrezzate, destinate al conferimento e al raggruppamento delle frazioni di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti speciali assimilati, a integrazione e completamento dei servizi di raccolta e trasporto presenti sul territorio. I Centri di Raccolta e/o le Stazioni di Conferimento consortili sono accessibili all'utenza in orari stabiliti ed alla presenza del personale addetto.
2. I Centri di Raccolta e/o le Stazioni di Conferimento consortili sono dotati di una struttura coperta per il riparo temporaneo del personale di servizio e atto allo svolgimento delle operazioni di registrazione di dati e di eventuali attività di pesatura.
3. Per la disciplina della gestione dei Centri di Raccolta e/o le Stazioni di Conferimento consortili, delle condizioni di fruizione da parte dell'utenza e della tipologia di rifiuti che vi si possono consegnare, si fa integrale rinvio all'apposito Regolamento di gestione delle Stazioni di conferimento consortili approvato dall'Assemblea del Consorzio dei Comuni.
4. Il Comune, attraverso il Consorzio dei Comuni, assicura informazione e pubblicità adeguate sull'ubicazione, sugli orari di apertura e sui materiali conferibili presso i Centri di Raccolta e/o le Stazioni di Conferimento consortili. In ogni caso, ai Centri di Raccolta e/o le Stazioni di Conferimento consortili hanno diritto di accedere e di consegnare rifiuti, secondo le norme regolamentari di cui al comma 3, le utenze residenti o domiciliate nel Comune dove il medesimo centro e/o stazione è sito.

TITOLO IV – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 56 – Criteri generali dell'assimilazione

1. I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, sono assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal presente Regolamento sulla base dei criteri generali indicati nell'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47 – 14763 del 14 febbraio 2005;
- b) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti dei Codici CER di cui all'art. 57;
- c) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti quali - quantitativi di cui all'art. 57;
- d) i rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- e) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
- f) i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere compatibili sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del Consorzio dei Comuni sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani. Le qualità di rifiuti assimilati di cui all'allegato 1 contrassegnati dalla nota "(CDR)" sono gestiti esclusivamente nei Comuni in cui è presente un Centro di Raccolta e/o una Stazione di Conferimento. Le qualità di rifiuti assimilati di cui all'allegato 1 contrassegnati dalla nota "(RT)" sono gestiti esclusivamente nei Comuni in cui è presente un Centro di Raccolta e/o una Stazione di Conferimento o è attivo un circuito di raccolta sul territorio;
- g) i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, di cui all'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere rispettati previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, nel territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani;

2. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 202 del D.lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento rientra nel regime di privativa comunale ai sensi dell'art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

3. Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall'art. 70.

Art. 57 – Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani avviene per qualità e per quantità, secondo gli Allegati n. 1 e n. 2 al presente Regolamento, redatti in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47 – 14763 del 14 febbraio 2005.

2. Sono assimilati per qualità – nell'attesa dell'emanazione dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 – i rifiuti di cui all'elenco dei Codici CER dell'Allegato n. 1 al presente Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale.

3. L'assimilazione quali - quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani – nell'attesa dell'emanazione dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del

D.Lgs. 152/2006 – è fissata nel documento “Criteri quali - quantitativi dell’assimilazione” dell’Allegato n. 2 al presente Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 58 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006.

TITOLO V – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 59 – Definizione di compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale e artigianale.

Art. 60 – Il compostaggio domestico nel territorio del Consorzio dei Comuni –COVAR 14

1. Il Comune, attraverso il Consorzio dei Comuni, sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

2. Il Comune, attraverso il Consorzio dei Comuni, assicura un’idonea comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Art. 61 – Finalità del compostaggio domestico

1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

Art. 62– Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
- b) scarti del giardino e dell’orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- d) cenere di combustione di scarti vegetali.

2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

3. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

4. Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

Art. 63 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. Per qualsiasi tecnica praticata dovranno essere messi in atto idonei accorgimenti volti ad evitare la produzione di odori molesti e per non attirare animali quali topi, insetti, ecc. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art. 64.

2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

5. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà, è necessario l'assenso di tutti i proprietari dell'area, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 64 – Albo dei compostatori e riduzione TARI

1. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli, quindi, al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo all'Ecosportello per la TARI, se istituito, e/o all'Ufficio Ambiente.
2. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito gratuitamente presso ed è accompagnata dalla richiesta di essere iscritti nell'Albo dei compostatori.

L'Albo dei compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.

3. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARI, secondo quanto disposto dal Regolamento sull'applicazione della TARI.

Art. 65 – Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione TARI

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico sono predisposti controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.
2. Detti controlli verificano altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi dell'art. 70.
3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
4. Qualora il controllo di cui ai commi 1 e 2 accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico, l'utente medesimo è sanzionato ai sensi dell'art. 70 ed è invitato, con apposita annotazione nel verbale di cui al comma 3, ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se il nuovo controllo dà esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente medesimo dall'Albo dei compostatori dalla data del primo controllo che ha dato esito negativo.
5. La cancellazione dall'Albo dei compostatori comporta la decadenza della riduzione sulla TARI.

TITOLO VI – CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI**Art. 66 – Controlli sull'operato delle ditte appaltatrici**

1. Il Consorzio dei Comuni garantisce il controllo sull'operato delle ditte appaltatrici dei servizi di gestione dei rifiuti affinché dalle stesse siano rispettati gli impegni assunti con la sottoscrizione del capitolato d'appalto/contratto di servizio attraverso i controlli diretti e i controlli indiretti specificati rispettivamente nei successivi commi 2. e 3. Per tali controlli, il Consorzio dei Comuni, si può avvalere della collaborazione degli Uffici comunali preposti.
2. I controlli indiretti consistono nelle seguenti azioni:
 - a) recepimento e analisi della reportistica riportante la esecuzione giornaliera dei servizi da parte delle ditte appaltatrici;
 - b) recepimento e verifica dei disservizi segnalati dalle utenze (disservizi verificabili da remoto);
 - c) rendicontazione di eventuali disservizi imputabili alle imprese appaltatrici ed elevazione delle corrispondenti sanzioni previste dai vigenti capitolati d'appalto/contratti di servizio.
3. I controlli diretti consistono nelle seguenti azioni:
 - a) verifiche dirette sul territorio volte ad accertare l'avvenuta esecuzione dei servizi e la veridicità della reportistica ricevuta dalle imprese appaltatrici;

- b) verifiche dirette *in loco* volte ad accertare l'effettivo rispetto delle modalità gestionali per le stazioni di conferimento consortili, prescritte nei vigenti capitolati d'appalto/contratti di servizio;
- c) recepimento delle segnalazioni e verifica diretta sul territorio dei disservizi comunicati dalle utenze (disservizi verificabili sul posto).

Art. 67 – Controlli sulle violazioni degli utenti

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali (in particolare gli impiegati dell'Ufficio Ambiente) o, previa convenzione, agli ispettori ecologici del gestore del servizio, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 68 – Divieti

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui agli artt. 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 53 e 63 del presente Regolamento, è vietato:
 - 1) Esporre sacchi e cassonetti su aree pubbliche in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti per l'esposizione a scopo di prelevamento;
 - 2) conferire rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - 3) esporre i sacchi a perdere per la raccolta di plastica e alluminio, sia in aree private sia in aree pubbliche, in orari e giornate diverse da quelle previste;
 - 4) non posizionare i contenitori in aree private interne, se queste sono presenti;
 - 5) non procedere al mascheramento dei contenitori posizionati su aree esterne private e su quelle autorizzate all'occupazione di suolo pubblico;
 - 6) non provvedere alla manutenzione del mascheramento dei contenitori;
 - 7) non realizzare ed effettuare la manutenzione della segnaletica orizzontale dell'area di delimitazione cassonetti;
 - 8) utilizzare, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Consorzio dei Comuni agli utenti;
 - 9) esporre rifiuti ingombranti sulla via pubblica senza la preventiva prenotazione del servizio;
 - 10) imbrattare, affiggere manifesti o di altro materiale (che non sia un mero elenco dei materiali conferibili) sui contenitori per la raccolta di rifiuti;
 - 11) intralciare o determinare ritardo all'opera degli addetti ai servizi di raccolta rifiuti;
 - 12) conferire al servizio di raccolta di liquidi corrosivi, nonché di materiali ardenti o tali da costituire situazioni di pericolo;
 - 13) bruciare qualunque tipo di rifiuto;
 - 14) depositare rifiuti al di fuori dei contenitori;
 - 15) conferire rifiuti provenienti da altri Comuni;
 - 16) danneggiare le strutture e le attrezzature del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;

- 17) lasciare in stato non decoroso l'area – sia pubblica sia privata- utilizzata per l'esposizione e/o il collocamento abituale dei contenitori;
- 18) ai proprietari di terreni non edificati, qualunque sia l'uso o la destinazione degli stessi, non conservare pulite tali aree, quando confinanti con lotti edificati;
- 19) depositare all'interno dei cestini portarifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
- 20) conferire materiali che non siano stati ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- 21) operare qualsiasi forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti;
- 22) collocare compostiere, casse di compostaggio, buche, cumuli o altre strutture per la realizzazione del compostaggio a distanza inferiore a 2 m dai fondi confinanti;
- 23) agli esercenti il commercio in forma ambulante lasciare l'area occupata senza aver provveduto alla sua pulizia e conferire i rifiuti senza la preventiva differenziazione;
- 24) lasciare sporche le aree pubbliche concesse a gestori di pubblici esercizi e non predisporre contenitori portarifiuti da parte degli stessi;
- 25) non effettuare la pulizia e il diserbo dei marciapiedi privati;
- 26) depositare presso la Stazione di conferimento consortile, rifiuti al suolo all'esterno o all'interno dell'area della Stazione medesima;
- 27) depositare presso le Stazioni di conferimento consortile o mobili, rifiuti fuori degli appositi contenitori;
- 28) depositare presso le Stazioni di conferimento consortile o mobili, rifiuti di tipologia diversa di quella cui i contenitori sono destinati;
- 29) danneggiare presso le Stazioni di conferimento consortile o mobili, le strutture fisse e mobili, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale;
- 30) per le utenze non domestiche, conferire al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato 1;
- 31) per le utenze non domestiche, conferire al servizio pubblico di gestione quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato 2;
- 32) conferire al servizio pubblico della frazione indifferenziata senza averla collocata in idonei sacchetti di plastica;
- 33) abbandonare piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette,);
- 34) abbandonare piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (barattoli, bottiglie e simili);
- 35) ai conduttori non provvedere alla rimozione delle deiezioni canine;
- 36) ai conduttori non avere al seguito gli strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni canine;
- 37) ai conduttori di animali di grossa taglia, in spazi pubblici, non provvedere alla rimozione delle deiezioni;
- 38) lasciare rifiuti e scarti di materiali in aree utilizzate per cantieri al termine dei lavori;
- 39) non assicurare nelle aree di cantiere e in quelle circostanti il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri;
- 40) in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 69 - Obblighi

Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico, sia su suolo privato.

Le sostanze putrescibili devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

I cassonetti posizionati a bordo strada e provvisti di serratura devono essere rinchiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti.

I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle aree predette, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

Art. 70 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, le violazioni amministrative di cui agli artt. 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43bis, 46, 48, 49, 53 e 63, 68 e 69 del presente Regolamento, per fattispecie non sanzionate da disposizioni speciali, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie riportate nella tabella che segue e secondo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n° 689.

violazione	sanzione minima	sanzione massima
Esporre sacchi, cassonetti o contenitori per i rifiuti sulla via pubblica e/o ad uso pubblico, o comunque all'esterno dei cortili o delle pertinenze condominiali, in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal Consorzio e/o lasciarli esposti dopo l'avvenuto svuotamento	€ 50,00	€ 500,00
Posizionare i contenitori assegnati per le varie tipologie di rifiuti all'esterno degli stabili	€ 50,00	€ 500,00
Esporre i sacchi a perdere per la raccolta di plastica e alluminio, sia in aree private sia in aree pubbliche, in orari e giornate diverse da quelle previste	€ 50,00 la sanzione verrà applicata per ogni sacco esposto	€ 500,00 la sanzione verrà applicata per ogni sacco esposto
Non posizionare i contenitori in aree private interne, se queste sono presenti	€ 80,00 la sanzione verrà applicata per ogni cassonetto esposto	€ 480,00 la sanzione verrà applicata per ogni cassonetto esposto

Non procedere al mascheramento dei contenitori posizionati su aree esterne private e su quelle autorizzate all'occupazione del suolo pubblico	€ 80,00	€ 480,00
Non realizzare la segnaletica orizzontale a delimitazione delle aree di posizionamento dei cassonetti	€ 80,00	€ 480,00
Non provvedere alla manutenzione del mascheramento	€ 50,00	€ 500,00
Non provvedere alla manutenzione della segnaletica orizzontale	€ 50,00	€ 500,00
Depositare all'interno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere	€ 50,00	€ 500,00
Esporre rifiuti ingombrati sulla via pubblica senza la preventiva prenotazione del servizio	€ 80,00	€ 480,00
Immettere sostanze putrescibili senza mettere in atto accorgimenti volti ad evitare dispersioni e cattivi odori	€ 50,00	€ 500,00
Non richiudere perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti i cassonetti posizionati a bordo strada e provvisti di serratura	€ 25,00	€ 500,00
Utilizzare, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Consorzio dei Comuni agli utenti	€ 25,00	€ 500,00
Imbrattare, affiggere manifesti o altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 25,00	€ 500,00
Intralciare o determinare ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
Conferire rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento (Compresa l'esposizione dei contenitori in tempi e luoghi diversi da quelli ammessi)	€ 50,00	€ 500,00
Non eseguire il conferimento differenziato dei rifiuti	€ 100,00	€ 500,00
Conferire al servizio di raccolta materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume	€ 25,00	€ 500,00
Conferire al servizio pubblico la frazione indifferenziata senza averla collocata in idonei sacchetti di plastica	€ 25,00	€ 500,00
Conferire al servizio di raccolta materiali che per consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 50,00	€ 500,00

Conferire al servizio di raccolta liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo	€ 50,00	€ 500,00
Conferire rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante	€ 50,00	€ 500,00
Collocare compostiere, casse di compostaggio, buche, cumuli o altre strutture per la realizzazione del compostaggio a distanza inferiore ai 2 m dai fondi confinanti;	€ 50,00	€ 500,00
Conferire le varie frazioni di rifiuti prodotte nell'esercizio delle aree mercatali secondo modalità diverse da quelle stabilite. Lasciare sporche le aree di competenza dei concessionari al termine del mercato	€ 80,00	€ 480,00
Lasciare sporche le aree pubbliche concesse a gestori di pubblici esercizi e non predisporre contenitori portarifiuti da parte degli stessi	€ 80,00	€ 480,00
Lasciare sporche, da parte dell'occupante, le aree adibite a sosta prolungata	€ 80,00	€ 480,00
Brucciare qualunque tipo di rifiuto	€ 50,00	€ 500,00
Depositare i rifiuti al di fuori dei contenitori	€ 50,00	€ 500,00
Operare qualsiasi forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti;	€ 25,00	€ 150,00
Abbandonare piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette e/o mozziconi)	€ 30,00	€ 150,00
Abbandonare piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (barattoli, bottiglie e simili)	€ 50,00	€ 500,00
Conferire rifiuti provenienti da altri Comuni	€ 50,00	€ 500,00
Lasciare in stato non decoroso l'area – sia pubblica sia privata- utilizzata per l'esposizione e/o il collocamento abituale dei contenitori	€ 50,00	€ 500,00
Non conservare puliti i terreni non edificati, qualunque sia l'uso o la destinazione degli stessi, quando confinanti con lotti edificati	€ 100,00	€ 500,00
Danneggiare strutture e attrezzature del servizio pubblico di gestione dei rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
Abbandonare, presso le Stazioni di conferimento del Consorzio dei Comuni, rifiuti all'interno e all'esterno dell'area	€ 100,00	€ 500,00
Consegnare, presso le Stazioni di conferimento del Consorzio dei Comuni, rifiuti fuori degli appositi contenitori	€ 50,00	€ 500,00

Consegnare, presso le Stazioni di conferimento del Consorzio dei Comuni, rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati	€ 50,00	€ 500,00
Danneggiare presso le Stazioni di conferimento consortile o mobili, le strutture fisse e mobili, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale	€ 50,00	€ 500,00
Per le utenze non domestiche, conferire al servizio pubblico di gestione rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato n. 1	€ 100,00	€ 500,00
Per le utenze non domestiche, conferire al servizio pubblico di gestione quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Allegato n. 2	€ 50,00	€ 500,00
Non effettuare la pulizia ed il diserbo dei marciapiedi privati	€ 50,00	€ 500,00
Lasciare rifiuti e scarti di materiali in aree utilizzate per cantieri al termine dei lavori	€ 80,00	€ 480,00
Non assicurare nelle aree di cantiere e in quelle circostanti il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri	€ 80,00	€ 480,00
Per i conduttori, non essere muniti di strumenti idonei per la rimozione delle deiezioni canine	€ 50,00	€ 500,00
Per i conduttori, non rimuovere le deiezioni canine dal suolo pubblico e/o ad uso pubblico	€ 80,00	€ 480,00
Per i conduttori, non rimuovere le deiezioni di altri animali dal suolo pubblico e/o ad uso pubblico (es. grossa taglia)	€ 80,00	€ 480,00
In generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento	€ 50,00	€ 500,00

2. Ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D.lgs. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dal successivo comma 5 del presente articolo), chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, del D.lgs. 152/2006 (richiamato dall'art. 7, commi 1 e 2, del presente Regolamento), abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

3. Ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.lgs. 152/2006, chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006 (richiamato dall'art. 7, comma 3, del presente Regolamento) o non adempie all'obbligo di cui all'art. 187, comma 3, del medesimo decreto (richiamato dall'art. 8, comma 3, del presente Regolamento) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza all'art. 192, comma

- 3, del D.lgs. 152/2006, ovvero all'adempimento dell'obbligo all'art. 187, comma 3, del D.lgs. 152/2006.
4. Ai sensi dell'art. 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006, è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
5. Ai sensi dell'art. 256, comma 2, del D.lgs. 152/2006, le pene richiamate dal precedente comma 4, si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006 (richiamato dall'art. 7, commi 1 e 2, del presente Regolamento).
6. Ai sensi dell'art. 262, comma 1, del D.lgs. 152/2006, fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia, altresì, alle disposizioni dei vigenti Regolamenti comunali in materia di Igiene e Sanità, Polizia Urbana, Edilizia, in quanto compatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 72 – Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti regolamentazioni disciplinanti la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 73 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considereranno implicitamente abrogate, trovando applicazione le norme di legge vigenti.

Allegati

Allegato 1 – Codici CER dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Art. 50 – Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali del presente Regolamento

[Art. 198, comma 2, lett. g), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e D.G.R. Piemonte n. 47-14763 del 14 febbraio 2005]

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui agli articoli 49 e 50 del presente Regolamento sulla gestione dei rifiuti e dei criteri quali quantitativi di cui all'Allegato 2.

02:RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01: rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 04: rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

15 01: IMBALLAGGI (COMPRESI I RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)

15 01 01: imballaggi in carta e cartone

15 01 02: imballaggi in plastica

15 01 04: imballaggi metallici

15 01 07: imballaggi in vetro

15 01 03: imballaggi in legno (CDR)

15 01 05: imballaggi in materiali compositi (CDR)

15 01 06: imballaggi in materiali misti

15 01 09: imballaggi in materia tessile

08 03: RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 18: toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

16 02 :SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

16 02 16 : componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (CDR)

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 01: limatura e trucioli di materiali ferrosi (CDR)

12 01 03: limatura e trucioli di materiali non ferrosi (CDR)

12 01 05: limatura e trucioli di materiali plastici (CDR)

20: RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01: frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01: carta e cartone

20 01 02: vetro

20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10: abbigliamento

20 01 11: prodotti tessili
20 01 25: oli e grassi commestibili (CDR)
20 01 28 : vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi di quelli di cui alle voci 20 01 27] (CDR)
20 01 32: medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34: batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
20 01 36: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse di quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23 e 20 01 35 (solo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense e negli spacci, nei bar e nei locali a servizio dei lavoratori e comunque aperti al pubblico)
20 01 38: legno, non contenente sostanze pericolose (CDR)
20 01 39: plastica (CDR)
20 01 40: metallo (CDR)
20 02: rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01: rifiuti biodegradabili (RT)
20 03. altri rifiuti urbani
20 03 01: rifiuti urbani non differenziati
20 03 02: rifiuti dei mercati
20 03 03: residui della pulizia stradale
20 03 07: rifiuti ingombranti

Allegato 2 – Criteri quali - quantitativi dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Art. 50 – Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali del presente Regolamento

[Art. 198, comma 2, lett. g), del Decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152 e D.G.R. Piemonte n. 47-14763 del 14 febbraio 2005]

Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui agli articoli 49 e 50 del presente Regolamento sulla gestione dei rifiuti, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, individuati nell’elenco relativo ai criteri dei Codici CER di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani, secondo i seguenti criteri quali - quantitativi:

- a) le quantità massime di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna A della seguente tabella. Le quantità espresse in Kg per metri quadrati soggetti alla TARI per anno sono desunte dall’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, Tabella 4a – “Intervalli di produzione kg/mq/anno per l’attribuzione della parte variabile della TARI alle utenze non domestiche”, riferite ai Comuni dell’Italia del Nord con popolazione con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- b) le quantità massime di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani e destinati alle operazioni di smaltimento, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna B della seguente tabella. Le quantità espresse in Kg per metri quadrati soggetti alla TARI per anno sono conformi alla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 47-14763 del 14 febbraio 2005. Tali quantità sono individuate, per ogni categoria, secondo la seguente metodologia:

Produzione totale **presunta** di rifiuti speciali assimilati (kd scelti negli intervalli indicati dal D.P.R. 158/1999) x 35% = Produzione totale **presunta** di rifiuti speciali **indifferenziati** non pericolosi assimilati

Produzione totale **presunta** di rifiuti speciali **indifferenziati** non pericolosi assimilati / Produzione **massima** di rifiuti speciali **indifferenziati** non pericolosi prevista dalla D.G.R. Piemonte n. 47-

14763 del 14/02/2005 = Incidenza % della produzione totale **presunta** di rifiuti speciali **indifferenziati** non pericolosi assimilati rispetto alla Produzione **massima** di rifiuti speciali **indifferenziati** non pericolosi prevista dalla D.G.R. Piemonte n. 47-14763 del 14/02/2005

L'incidenza % della produzione totale **presunta** di rifiuti speciali **indifferenziati** non pericolosi assimilati rispetto alla Produzione **massima** di rifiuti speciali **indifferenziati** non pericolosi prevista dalla D.G.R. Piemonte n. 47-14763 del 14/02/2005 risulta mediamente pari al 51,4% della Produzione totale assimilata di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi prevista dalla D.G.R. Piemonte n. 47-14763 del 14/02/2005

Produzione **massima** di rifiuti speciali **indifferenziati** non pericolosi prevista dalla D.G.R. Piemonte 47-14763 del 14/02/2005 x 51,4% = Produzione totale **applicata** di rifiuti speciali **indifferenziati** non pericolosi.

Tabella – Criteri quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

N.	Attività per comuni > 5000 abitanti	A	B
		quantità massima totale di rifiuti speciali non pericolosi assimilata Kg/m ² /anno	quantità massima totale di rifiuti speciali non pericolosi indifferenziati (destinati alle operazioni di smaltimento) assimilata Kg/m ² /anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	2,06
2	Cinematografi e teatri	3,50	1,03
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,90	1,54
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21	2,06
5	Stabilimenti balneari, rifugi alpini	5,22	1,54
6	Esposizioni, autosaloni	4,22	1,03
7	Alberghi con ristorante	13,45	3,60
8	Alberghi senza ristorante	8,88	2,06
9	Case di cura e riposo	10,22	4,11
10	Ospedali	10,55	4,62
11	Uffici, agenzie, studi professionali	12,45	3,08
12	Banche ed istituti di credito	5,03	1,54
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55	3,08
14	Edicola, farmacia, tabacco, plurilicenze	14,78	3,60
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli. Antiquariato	6,81	2,06
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58	4,11
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12	3,60
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48	2,57
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55	3,08
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque	7,53	5,14
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91	4,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	16,96
23	Mense, birrerie, burgerie	39,78	12,85
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	13,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	22,67	7,71
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40	6,68
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	17,99
28	Ipermercati di generi misti	22,45	7,19
29	Banchi di mercato generi alimentari	28,70	19,53
30	Discoteche, night club	15,68	3,60
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)	58,76	17,99

Allegato 3 – Elenco dei RAEE

Allegato 1 A al D.lgs. 151/2005 – CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.lgs. 152/2006

1. Grandi elettrodomestici.
2. Piccoli elettrodomestici.
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.
4. Apparecchiature di consumo.
5. Apparecchiature di illuminazione.
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati).
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
10. Distributori automatici.

Allegato 1 B al D.lgs. 151/2005 – ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEL D.lgs. 151/2006 E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO 1 A. L'ELENCO È ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO.

1. Grandi elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).

- 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
- 1.2 Frigoriferi.
- 1.3 Congelatori.
- 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione conservazione e il deposito di alimenti.
- 1.5 Lavatrici.
- 1.6 Asciugatrici.
- 1.7 Lavastoviglie.
- 1.8 Apparecchi per la cottura.
- 1.9 Stufe elettriche.
- 1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
- 1.11 Forni a microonde.
- 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
- 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
- 1.14 Radiatori elettrici.
- 1.15 Altri grandi elettrodomestici per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
- 1.16 Ventilatori elettrici.
- 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.
- 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.

- 2.1. Aspirapolvere.
- 2.2 Scope meccaniche.
- 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.
- 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.

- 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
- 2.6 Tostapane.
- 2.7 Friggitrici.
- 2.8 Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
- 2.9 Coltelli elettrici.
- 2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
- 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare registrare il tempo.
- 2.12 Bilance.

3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.

- 3.1 Trattamento dati centralizzato:
 - 3.1.1 mainframe;
 - 3.1.2 minicomputer;
 - 3.1.3 stampanti.
- 3.2 Informatica individuale:
 - 3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);
 - 3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);
 - 3.2.3 Notebook;
 - 3.2.4 Agende elettroniche;
 - 3.2.5 Stampanti;
 - 3.2.6 Copiatrici;
 - 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche;
 - 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici;
 - 3.2.9 Terminali e sistemi utenti;
 - 3.2.10 Fax;
 - 3.2.11 Telex;
 - 3.2.12 Telefoni;
 - 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento;
 - 3.2.14 Telefoni senza filo;
 - 3.2.15 Telefoni cellulari;
 - 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.

4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.

- 4.1 Apparecchi radio.
- 4.2 Apparecchi televisivi.
- 4.3 Videocamere.
- 4.4 Videoregistratori.
- 4.5 Registratori hi-fi.
- 4.6 Amplificatori audio.
- 4.7 Strumenti musicali.
- 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.

5. Apparecchiature di illuminazione.

- 5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
- 5.2 Tubi fluorescenti.
- 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
- 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
- 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali di grandi dimensioni).

- 6.1 Trapani.
- 6.2 Seghe.
- 6.3 Macchine per cucire.
- 6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.
- 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
- 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
- 6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
- 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

- 7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.
- 7.2 Consolle di videogiochi portatili.
- 7.3 Videogiochi.
- 7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
- 7.5 Apparecchiature sportive componenti elettrici o elettronici.
- 7.6 Macchine a gettoni.

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).

- 8.1 Apparecchi di radioterapia.
- 8.2 Apparecchi di cardiologia.
- 8.3 Apparecchi di dialisi.
- 8.4 Ventilatori polmonari.
- 8.5 Apparecchi di medicina nucleare.
- 8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
- 8.7 Analizzatori.
- 8.8 Congelatori.
- 8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

- 9.1 Rivelatori di fumo.
- 9.2 Regolatori di calore.
- 9.3 Termostati.
- 9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
- 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.

10. Distributori automatici.

10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semi automatica di cibi e di bevande:

a) di bevande calde;



b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;


c) di prodotti solidi.

10.2 Distributori automatici di denaro contante.

10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.

Allegato 4 – Schema- tipo pannelli di mascheratura



 Elemento curvo facoltativo

Protezione visiva estetico-funzionale dei tradizionali cassonetti, componibile mediante pannelli di varie dimensioni.

Struttura in metallo, pannelli in lamiera forata, tubolari flangiati con predisposti punti fissaggio per una rapido montaggio e per flessibili composizioni. Trattamento parti metalliche mediante vernice per esterni colore grigio pietra satinato RAL 7030.

- Altezza: ~180 cm
- Larghezza modulo: variabile.